

IL SINDACO




IL SEGRETARIO COMUNALE


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa su relazione del Messo Comunale all'Albo Pretorio di questo Ente dal **14 OTT, 2013** e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lvo 267/2000.

E' stata trasmessa in copia alla Prefettura con nota prot. n. del ai sensi dell'art. 135 comma 2, del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

è esecutiva il giorno **27 SET, 2013** perché:

dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4° del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000);

il **14 OTT, 2013**



RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG

Antonio Pappadà




Prot. № **4443**
14 OTT, 2013

№ **20** del Reg. - Anno 2013

COMUNE DI MONTEPARANO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno *duemilatredici* il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 16:43 e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

A seguito di avvisi, notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del **dott. Cosimo BIRARDI** Sindaco e con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Maria Rosa VICECONTE

All'appello nominale risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BIRARDI Cosimo	X	
2. BLASI Francesco	X	
3. LAPESA Pasquale	X	
4. BORSCI Sebastiano	X	
5. BORSCI Alexandro	X	
6. LAPESA Isabella	X	
7. GRASSI Tiziana	X	
8. BORSCI Antonio Floriano	X	
9. LILLO Domenico	X	
10. GRASSI Giuseppe	X	

PRESENTI № 10

ASSENTI № 0

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e dà lettura della seguente proposta, istruita e redatta dal Responsabile del Servizio, munita dei prescritti parere ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in virtù di quanto disposto dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il termine del 30/11/2013 fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013;

RICHIAMATO in particolare il comma 22 del citato art. 14 il quale stabilisce che: "con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo";

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, costituito da n. 28 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

VISTI:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Dato atto che sono stati resi i pareri di legge;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, come da allegato al presente atto;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10 , Assenti n. 0, Votanti n. 9 , Astenuti n. 1 (Lapesa Pasquale), Voti favorevoli n. 6 , Voti contrari n. 3(Lillo Domenico,Grassi Giuseppe, Borsci Antonio F.);

DELIBERA

- I. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto da n. 28 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- II. Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97;
- III. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- IV. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

SUCCESSIVAMENTE

stante l'urgenza a provvedere in merito, e con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti: 10

CONSIGLIERI VOTANTI: 9

CONSIGLIERI ASSENTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 6

VOTI ASTENUTI: 1 (Lapesa P.)

VOTI CONTRARI: 3 (Lillo Domenico,Grassi Giuseppe, Borsci Antonio F.)

si dota il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.124 del

DLGS n..267 del 18.08.2000


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____ 


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____ 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 – 5° comma del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____ 

COMUNE DI MONTEPARANO

PROVINCIA DI TARANTO

C.A.P. 74020 - Tel. 099.5993038 Fax. 099.5994928
Cod. fiscale 80011170737 - Part. IVA 01770170734

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 20 del 27/9/2013

INDICE

- Art. 1 - *Istituzione del tributo*
- Art. 2 - *Soggetto attivo*
- Art. 3 - *Presupposto e soggetti Passivi*
- Art. 4 - *Multiproprietà e centri commerciali*
- Art. 5 - *Locali ed aree non soggetti alla tributo*
- Art. 6 - *Base imponibile del tributo*
- Art. 7 - *Determinazione della tariffa del tributo*
- Art. 8 - *Copertura dei costi del servizio*
- Art. 9 - *Piano finanziario*
- Art. 10 - *Determinazione degli elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa del tributo*
- Art. 11 - *Obbligazione tributaria*
- Art. 12 - *La maggiorazione per i servizi indivisibili*
- Art. 13 - *Riduzioni e agevolazioni*
- Art. 14 - *Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.*
- Art. 15 - *Riduzione per le utenze non domestiche*
- Art. 16 - *Mancato svolgimento del servizio*
- Art. 17 - *Tributo giornaliero*
- Art. 18 - *Tributo provinciale*
- Art. 19 - *Dichiarazione*
- Art. 20 - *Riscossione*
- Art. 21 - *Rimborsi*
- Art. 22 - *Funzionario responsabile del tributo*
- Art. 23 - *Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi*
- Art. 24 - *Accertamento con adesione*
- Art. 25 - *Riscossione coattiva*
- Art. 26 - *Norma transitoria*
- Art. 27 - *Norma di rinvio*
- Art. 28 - *Entrata in vigore*

Art. 1

Istituzione del Tributo

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, *come individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158.*

3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu (o della Tia), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il tributo è dovuto al Comune per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale.

Art. 3

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art.4

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo:

- a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili*;

- c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6

Base imponibile del tributo

1. La base imponibile del tributo è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, *a decorrere dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Fino all'attuazione delle disposizioni previste dal comma 9-bis dell'articolo sopra citato la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;*
 - b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
2. *Per le unità immobiliari di cui alla lettera a del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (oppure indicare altre modalità idonee di comunicazione – es PEC), nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.*
3. *In sede di prima applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu (o della Tia).*
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica una percentuale di riduzione forfettaria rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta pari al 40%.
5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando regolare documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 7

Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa del tributo è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato al presente regolamento

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 8

Copertura dei costi del servizio

1. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere detratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

Art. 9

Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 10

Determinazione degli elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa del tributo

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione, o in mancanza, si assume il valore di 3 unità quale numero degli occupanti.

Art. 11

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

Art. 12

La maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.

2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

3. Il Consiglio comunale, *a decorrere dall'anno 2014*, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dagli artt. 13 e 14.

5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

Art. 13

Riduzioni e agevolazioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le altre zone ove non è effettuato il servizio, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 %.

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

4. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione 30%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che l'immobile, a qualsiasi titolo, non sia ceduto a terzi: riduzione 30%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 33%;
- abitazioni con unico occupante che abbia superato il 70° anno di età: riduzione 33%;
- abitazioni con unico occupante, limitatamente alla parte di superficie determinata ai sensi del presente Regolamento, per la parte eccedente i 100 mq: riduzione 33%;

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato.

Art. 14

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune l'attestazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

Art. 15

Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20 % della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati a recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati a recupero, in conformità delle normative vigenti.

4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

Art. 16

Mancato svolgimento del servizio

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 17

Tributo giornaliero

3. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

4. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

5. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

6. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di

spazi ed aree pubbliche (*o del relativo canone*) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

9. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 12.

10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 18

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 12.

Art. 19

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata mediante servizio postale o presso l'Ufficio Tributi;

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle *utenze domestiche* deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle *utenze non domestiche* deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

- d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu (o della Tia), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro xx giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.

Art. 20

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, *inclusivo della maggiorazione*, è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, *secondo le modalità stabilite dallo specifico decreto ministeriale*.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento.

3. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo e la maggiorazione deve essere effettuato *contestualmente* in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di marzo, maggio, luglio e settembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di marzo. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.

Art. 21

Rimborsi

1. Per i rimborsi si applicano le norme dell'art. 1, comma 164, della legge 296/2006.

Art. 22

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 23

Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 37 e 38, del D.L. 201/2011. Nei casi di in cui dalle

verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

2. In caso di violazione degli obblighi relativi al tributo si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, commi 39-42, del D.L. 201/2011.

3. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 24

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 25

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 26

Norma transitoria

1. Per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, le scadenze e le modalità di versamento del tributo sono le seguenti.

2. Il versamento del tributo deve avvenire in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

<i>Numero</i>	<i>Scadenza</i>
1	31/07/2013
2	30/09/2013
3	30/11/2013
4	31/12/2013

È facoltà del contribuente provvedere al versamento di tutte le rate, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. Ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, le quali saranno quantificate complessivamente in misura pari all'90% della tarsu dovuta per l'anno 2012.

4. Il versamento delle rate, fatta eccezione per l'ultima, è effettuato mediante bollettino postale.

5. Il versamento dell'ultima rata, calcolata a conguaglio detraendo dal tributo determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 gli importi delle prime rate dovute, deve obbligatoriamente eseguirsi mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

6. Unitamente all'ultima rata del tributo il contribuente è tenuto a versare, in unica soluzione, la maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, determinata applicando la tariffa standard di 0,30 € al metro quadrato di superficie, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o mediante il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.

Art. 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.